

## Le festività portano il bilancio 2016 al 2 maggio

Sembra legittima la convocazione dell'assemblea, senza rinvio a 180 giorni, il primo giorno feriale dopo la scadenza naturale di domenica 30 aprile

/ Maurizio MEOLI

Come già evidenziato su *Eutekne.info*, con un comunicato stampa del [16 gennaio 2017](#), il CNDCEC – alla luce delle novità apportate dal DLgs. [139/2015](#), in vigore a partire dai bilanci che hanno avuto inizio al 1° gennaio 2016, e del recente completamento dei lavori sui principi contabili da parte dell'Organismo italiano di contabilità (OIC) – ha affermato che i termini previsti per poter approvare il bilancio entro le scadenze dettate dal codice civile non sarebbero sufficienti per poter organizzare e stimare in maniera adeguata l'impatto derivante dall'applicazione delle nuove norme, stante inoltre che l'adozione interesserà a fini comparativi anche i dati dell'esercizio 2015. Si ritiene, quindi, che, "qualora ricorrano le condizioni di legge" (**previsione di statuto e particolari esigenze** relative alla struttura della società), non sia improprio il ricorso all'[art. 2364](#) c.c. ([art. 2478-bis](#) c.c. per le srl) ai fini dell'approvazione del bilancio entro i 180 giorni.

Non sembra, quindi, giustificato "tout court" un rinvio a 180 giorni. Ed, infatti, è stato sottolineato come il mutato scenario giuscontabile potrebbe "talvolta" impattare sulla struttura della società, e, in particolare, sul sistema amministrativo-contabile. L'approvazione a fine 2016 dei principi contabili OIC – che rivestono un ruolo centrale nel consentire una corretta applicazione dei nuovi criteri di valutazione (come riconosciuto dal legislatore stesso) – può comportare l'esigenza di approfondimenti ed analisi tali da richiedere un **adeguamento del sistema** amministrativo-contabile, inteso in senso ampio.

Le situazioni, peraltro, andranno **verificate caso per caso** e, qualora le modifiche ai criteri di valutazione (ad esempio, costo ammortizzato, derivati, eccetera) e al bilancio (ad esempio, schemi e obbligatorietà del Rendiconto finanziario, eccetera) dovessero essere diffuse e significative, non sarebbe "improprio" il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio (si veda "[Più tempo per redigere il bilancio 2016](#)" del 17 gennaio 2017).

Ad ogni modo, in caso di proroga dei termini, l'ultimo giorno utile per approvare il bilancio è il **29 giugno 2017** (che cade di giovedì). Ove, invece, non dovessero essere presenti i presupposti per il rinvio a 180 giorni, occorre provvedere all'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il 30 aprile 2017, che, però, cade di domenica. Ciò impone alcune valutazioni in ordine alla possibilità di procrastinare il tutto al **2 maggio 2017**, vale a dire al primo giorno feriale successivo, senza temere conseguenze di sorta.

A tal riguardo, appare, in primo luogo, impraticabile l'utilizzazione della previsione di cui all'[art. 3](#) comma 2 del DPR 558/1999, che stabilisce, ma con esclusivo riguardo alla presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cada di sabato o di giorno festivo, che la stessa è reputata tempestiva se effettuata il **primo giorno lavorativo successivo**. Più pertinente è l'[art. 2963](#) comma 3 c.c., in materia di computo dei termini di prescrizione, ai sensi del quale, "se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo". L'[art. 1187](#) c.c., inoltre, dispone che "il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963. La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. È salva in ogni caso una diversa pattuizione".

A fronte di ciò, si osserva come al principio di cui all'[art. 2963](#) c.c. sia stata attribuita **valenza generale** (cfr. Cass. 1° dicembre 2010 n. [24375](#)). Allo stesso modo, si è sottolineato come l'[art. 1187](#) comma 2 c.c. sia suscettibile di essere "inteso nel senso che – dove opera il codice civile ed è prescritto che un comportamento vada tenuto entro un certo termine – il termine è prorogato al giorno successivo, se scade in giorno festivo" (così Cass. 12 maggio 2015 n. [9572](#)). Appare, quindi, legittima una eventuale convocazione dell'assemblea il primo giorno feriale successivo al 30 aprile 2017, ovvero il 2 maggio 2017.

In ogni caso, poi, ove si optasse per tale ultima data, occorrerebbe anche considerare che il deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale deve avvenire, a cura degli amministratori, al massimo, **entro il 17 aprile 2017** (15 giorni prima dell'assemblea). Ma è bene tenere presente che tale data, quest'anno, coincide con la festività del "Lunedì dell'Angelo" (c.d. Pasquetta). La qual cosa potrebbe non presentare particolare rilievo per l'esecuzione dell'adempimento in questione (ove non anticipato), potendo gli amministratori comunque provvedere nel giorno stabilito.

Cosa ben diversa accade, invece, nel caso di spa che preveda come unico modo di convocazione dell'assemblea da tenersi il 2 maggio 2017 la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ovvero, a "Pasquetta"). In tal caso l'ultimo giorno utile per ottenere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è **sabato 15 aprile 2017**.